REGOLAMENTO (CEE) N. 3685/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 [2], in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 31 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/91 [4], la presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T 5 è l'unico mezzo per provare di aver osservato l'obbligo di dare ai prodotti una delle destinazioni prescritte;

considerando che occorre adottare misure supplementari per contemplare il caso in cui l'originale dell'esemplare di controllo T 5 non sia disponibile per ragioni non imputabili alla persona che ha costituito la garanzia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 31 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3540/85 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, fatta salva la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70, se l'esemplare di controllo T 5 non è stato presentato entro il termine stabilito, l'autorità competente in possesso della cauzione esamina, nei tre mesi successivi alla scadenza del termine suddetto, se sia possibile considerare soddisfatta l'esigenza principale poiché:

a) l'aiuto per i prodotti di cui trattasi è stato versato dallo Stato membro sul cui territorio ha avuto luogo la trasformazione

e

b) l'importo corrisponde all'importo a cui l'operatore ha diritto

e

c) è stato presentato un documento dei servizi doganali in cui si accusa ricevuta dell'originale dell'esemplare di controllo T 5, compilato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2823/87.

Gli Stati membri si prestano mutua assistenza nel quadro delle lettere a) e b).

Fatto salvo il disposto dell'articolo 22, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione è incamerata se al termine dei tre mesi di cui al primo comma l'esigenza principale non possa essere considerata soddisfatta. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1991.

Esso si applica alle cauzioni non incamerate definitivamente alla data della sua entrata in vigore. L'esame relativo a tali cauzioni potrà essere effettuato nei sei mesi successivi a tale data.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 31 ter, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3540/85 non si applica in tutti i casi in cui la cauzione sia stata costituita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.
(3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 46.